

Rep. N. 387/2022

Reg. Atti Formali N. 31/2022

ATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA

ATTO DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Occidentale in favore della Società "Magazzini Generali Soc. Coop. a r.l." **avente ad oggetto** l'uso, nell'area retrostante la banchina Quattroventi, del compendio ex Dannaval, avente una superficie complessiva di mq. 1.930,00 coperti (di cui mq. 785 per magazzino, mq. 715 per centro servizi PIF, PED e Fitosanitario, mq. 230,00 per i locali del piano terra ad uso promiscuo e mq. 200,00 per i locali uffici al primo piano), e mq. 1.547,50 di area scoperta, in parte adiacente a via dell'Arsenale ed in parte nella zona antistante la banchina Quattroventi, porto di Palermo.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaeventidue il giorno venti del mese di settembre (20.09.2022) in Palermo innanzi a me avv. Maria Paola La Spina, Ufficiale Rogante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale nominata con decreto del Presidente n. 243 del 28.02.2020, presso la sede dell'Autorità sita in Palermo nella via Piano dell'Ucciardone n. 4, con il presente atto, da valere ad ogni effetto di legge,

Sono presenti i signori:

- l'avv. Irene Grifo', nata a _____ il _____, C.F.: _____ la quale dichiara di intervenire al presente atto quale procuratrice speciale del Presidente

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, P. I.V.A. n. 00117040824, pec: info@pec.portpalermo.it, dott. Pasqualino Monti nato a _____), il _____, C.F.: _____, giusta Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili n. 282 del 13.07.2021, avvalendosi all'uopo della procura speciale stipulata in data 20 luglio 2021 dal notaio Laura Arcoleo, Rep. N. 1782 e registrata a Palermo il 22.07.2021 al n. 25227/1T, allegata in copia autentica all'atto del 23.07.2021, rep. N. 218/2021 e registrata il 27.07.2021 al N. 25797/1T, di seguito chiamata, per brevità "AdSP", "Autorità" o "Ente";

- da una parte -

-- il Sig. _____, nato a _____ il _____, C.F.: _____ il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro-tempore* della società "**Magazzini Generali Società Cooperativa A.R.L.**" con sede legale in Palermo, Via F. Patti n. 25, codice fiscale, numero di iscrizione presso il registro delle Imprese di Palermo ed Enna e P. I.V.A.: 03943580823, REA n. PA -161472, avvalendosi all'uopo dei poteri conferiti dal Consiglio di amministrazione del 02 settembre 2022, il cui verbale è depositato in copia presso gli atti dell'AdSP, indicata nel prosieguo del presente atto anche come "Concessionario" o "MAGECO".

- dall'altra parte -

Detti componenti, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, mi richiedono di ricevere questo atto al quale premettono che:

1. ai sensi degli articoli 6, comma 4, lettera e) e 8, comma 3, lettera m) della legge n.84/94, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale amministra le aree, i beni del demanio marittimo compresi nella circoscrizione di competenza, in cui ricade anche il porto di Palermo, inclusa la zona demaniale marittima oggetto della presente concessione;
2. in esecuzione dell'Accordo Procedimentale sottoscritto tra l'Autorità, la CCIAA di Palermo ed Enna, la Magazzini Generali e la Portitalia in data 4.11.2020 (prot. n. 15470 de 6.11.2021) e, per le motivazioni ivi richiamate, la società Magazzini Generali ha presentato istanza di concessione (prot. n. 16340 del 24.11.2020), per la durata di anni quindici, del compendio ex Dannaval e dell'area scoperta circostante, per l'esercizio di un deposito doganale e di temporanea custodia e per ospitare la struttura adibita a PCF, e contestualmente ha, altresì, richiesto di essere autorizzata a subentrare nei contratti di comodato d'uso sotto cennati;
3. nelle more della sottoscrizione dell'Accordo di cui sopra, al fine di garantire il traffico merci interessato dai controlli fitosanitari, l'Ente ha concesso in comodato d'uso, con contratti sottoscritti con il Ministero della Salute in data 22.07.2020 (prot. n. 10435/20) ed in data 02/09/2020 (prot. n. 11948/20) e con la Regione Siciliana - Servizio 4 Fitosanitario Regionale e lotta alla contraffazione del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura in data 22/07/2020 (prot. n. 10353/20), la struttura realizzata presso il magazzino ex Dannaval per l'attivazione del PCF, prevedendosi espressamente il subentro della Magazzini Generali nei citati

contratti nella qualità di comodante e dei relativi obblighi, al completamento dell'iter istruttorio volto al rilascio della concessione demaniale in capo alla Mageco;

4. a seguito della pubblicazione per estratto del suddetto Accordo e della relativa istanza di concessione sulla GUUE, sulla GURI, su un quotidiano a tiratura nazionale, sull'Albo Pretorio del Comune di Palermo e sul sito istituzionale dell'AdSP, ai sensi del Regolamento interno dell'Ente, non sono pervenute opposizioni e/o domande concorrenti;
5. con istanza del 13.2.2021, prot. ADSP n.2817, la società Magazzini Generali ha, altresì, richiesto, ai sensi dell'art. 38 cod. Nav., il rilascio dell'anticipata occupazione delle aree e manufatti già richiesti in concessione, per la prosecuzione delle attività prima svolte nelle aree del Molo Trapezoidale, nelle more del completamento dell'iter istruttorio volto al rilascio dell'Atto formale, e nelle more dell'acquisizione della documentazione mancante per il rilascio dell'Atto Formale e ravvisata l'urgenza di consentire alla Magazzini Generali la prosecuzione delle attività prima svolte nelle aree del Molo Trapezoidale, in data 09.07.2021 con atto in forma pubblica amministrativa (rep. n. 209) e' stata rilasciata l'Autorizzazione all'anticipata occupazione dei beni richiesti in concessione;

6. sono stati acquisiti i pareri favorevoli dell'Area Operativa (prot. n.4106 del 4.3.2021), dell'Area Tecnica (prot. n. 5088 del 22.3.2021) dell'Ente e del Comitato di Gestione (parere n. 20 del 30.4.2021);
7. con nota del 24.2.2022 (prot. AdSP n. 3772 del 25.2.2022) l'AdSP ha richiesto alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) le informazioni antimafia a carico della società "Magazzini Generali Soc. Coop. a r.l.", ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e che e' trascorso il termine di 30 giorni per la stipula del presente atto, ai sensi dell'art. 92 comma 3 del d.lgs 159/2011;
8. il Concessionario ha costituito il deposito cauzionale di euro 150.000,00 a garanzia degli obblighi assunti con la presente concessione a mezzo di polizza fideiussoria n. 05108291002705 rilasciata in data 24.3.2021 dalla società Cattolica Assicurazioni;
9. e' stata prodotta l'autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 374/1990, rilasciata in data 19.7.2021, prot. AdSP n. 11925 del 27.7.2021;
10. con nota prot. n.2270 del 4.2.2022, l'AdSP, in esito ai lavori svolti dalla Commissione istruttoria interna incaricata di valutare l'istanza del concessionario (prot. n. 2818 del 13.2.2021) di riduzione del canone demaniale, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento interno dell'Ente, per lavori di ristrutturazione ed adeguamento effettuati nel compendio, ha concesso la riduzione del 50% del canone annuo, a valere dall'anno 2022, fino a raggiungere la somma complessiva

di euro 129.814,87 (50% della somma di euro 259.629,74 riconosciuta ammissibile dalla Commissione interna);

11. l'Ufficio competente dell'AdSP con nota del 10.03.2022 (prot. AdSP n. 4472/2022) ha comunicato che l'iter istruttorio del procedimento volto al rilascio della concessione oggetto del presente atto si è concluso positivamente;

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Codice della Navigazione ed il relativo regolamento di esecuzione;

VISTO il Regolamento interno d'uso delle aree demaniali marittime;

VISTO il D.M. n. 282 del 13.07.2021 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile;

VISTO la vigente normativa in materia di rilascio di comunicazioni e informazioni antimafia;

VISTO l'articolo 36 del Codice della Navigazione.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, confermando la precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente agli allegati, convengono e stipulano quanto appresso.

Art. 1) Oggetto e scopo

Ai sensi dell'articoli 36 e ss. del Codice della Navigazione, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, come in comparsa rappresentata, concede alla **Società "Magazzini Generali Società Cooperativa A.R.L."**, come in comparsa rappresentata, che accetta senza riserva alcuna, **l'uso nell'area retrostante la banchina**

Quattroventi, del compendio ex Dannaval, avente una superficie complessiva di mq. 1.930,00 coperti (di cui mq. 785,00 per magazzino, mq. 715,00 per centro servizi PIF e PED (PCF Punto controllo Frontaliero) e Fitosanitario, mq. 230,00 per i locali del piano terra ad uso promiscuo e mq. 200,00 per i locali uffici al primo piano, e mq. 1.547,50 di area scoperta, in parte adiacente a via dell'Arsenale ed in parte nella zona antistante la banchina Quattroventi, porto di Palermo meglio individuata nella planimetria allegata al presente atto sotto la lettera "A", per l'esercizio di un deposito doganale e di temporanea custodia e per ospitare la struttura adibita a PCF.

Art. 2) Durata

La concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà durata di anni 15 (quindici) **a decorrere dal 09.07.2021 e con scadenza il 08.07.2036**, nel qual giorno il concessionario dovrà sgombrare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'AdSP.

Art. 3) Canone demaniale

In riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il Concessionario si obbliga a corrispondere all'AdSP a titolo di canone l'importo complessivo provvisorio di euro 996.070,73 (novecentonovantaseimilasettanta/73), di cui euro 33.044,37 a titolo di canone demaniale relativo al periodo 09.07.2021/31.12.2021, euro 36.988,81 a titolo di canone demaniale relativo all'anno 2022, euro 36.988,81 all'anno a titolo di canone annuo

provvisorio per gli anni 2023 e 2024, euro 55.129,17 a titolo di canone annuo provvisorio per l'anno 2025, euro 73.977,61 all'anno a titolo di canone annuo provvisorio per gli anni dal 2026 al 2035 ed euro 38.306,21 a titolo di canone provvisorio relativo al periodo 01.01.2036/08.07.2036.

Con la presente si dà atto che il concessionario ha corrisposto il canone relativo al periodo 09.7.2021/31.12.2021, come da ricevute dell'AdSP n. 11575 del 3.11.2021 e n. 183 del 19.1.2022.

Si rappresenta che, a seguito della stipula dell'anticipata occupazione del 09.07.2022 (Rep. AdSP n. 209/2021), sono state versate all'Agenzia delle Entrate competente imposte di registro e bollo per euro 1.415,59 essendo il valore dell'atto (Rep. n. 209/22) pari ad euro 68.529,51. **Conseguentemente il valore del presente atto è pari ad euro 927.541,22 (novecentoventisettemilacinquecentoquarantuno,22).**

Per il pagamento del canone 2022 il concessionario è stato autorizzato con nota prot. AdSP n. 4600 del 14.03.2022 al pagamento rateale con le seguenti scadenze: euro 6.988,81 oltre interessi entro il 31.3.2022; euro 10.000,00 oltre interessi entro il 31.5.2022; euro 10.000,00 oltre interessi entro il 31.8.2022; euro 10.000,00 oltre interessi entro il 31.10.2022.

Il concessionario ha corrisposto la prima rata, come da ricevuta dell'AdSP n. 2451 del 16.06.2022.

Il sopra citato canone annuo sarà aggiornato annualmente sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n.

400, coordinato con la legge di 4 dicembre 1993 n. 494. Pertanto, si farà luogo al primo aggiornamento a decorrere dal 01.01.2023, a seguito dell'emanazione del relativo Decreto Ministeriale. In caso di omesso pagamento del canone demaniale, l'AdSP potrà dichiarare la decadenza dalla concessione ai sensi dell'art. 47 cod. nav. e dell'art. 40 del Regolamento interno d'uso delle aree demaniali marittime.

Il concessionario è obbligato a pagare eventuali maggiorazioni e/o conguagli dell'importo del canone scaturenti da disposizioni normative, circolari e/o direttive o da atti dell'Autorità dell'AdSP adottate nel periodo di validità del presente atto.

Art. 4) Deposito cauzionale

A garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con il presente atto la concessionaria ha consegnato all'AdSP la fideiussione n. 05108291002705 rilasciata in data 24.3.2021 dalla società Cattolica Assicurazioni nell'interesse della Magazzini Generali Soc.Coop. a r.l. e con l'indicazione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale come beneficiario, per un importo di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), escutibile a prima richiesta assoluta, quale cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente atto.

Qualora, in applicazione dell'art. 47 lettera d) del Codice della Navigazione, l'Amministrazione concedente dovesse pronunciare la decadenza del concessionario dalla presente concessione, questa Autorità potrà, senza bisogno di alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria, incamerare, secondo le cause e le

circostanze che danno luogo alla decadenza, una quota parte del suddetto deposito o l'intero ammontare di esso.

Il concessionario si impegna ad integrare l'importo del suddetto deposito su semplice richiesta scritta di questa Autorità'.

Il concessionario resta sempre responsabile degli oneri derivanti dagli obblighi assunti con il presente atto, anche oltre la somma depositata a titolo di cauzione.

Articolo 5) Obblighi del Concessionario

Il concessionario, nel corso della presente concessione, non potrà eccedere i limiti assegnatigli, non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse, non potrà cederle ad altri, né in tutto né in parte, fuori dai casi previsti dall'art. 45 bis del Codice della Navigazione, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralcio alla pubblica circolazione e agli usi cui queste fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso sia di giorno che di notte nei manufatti eretti nella zona demaniale concessa agli incaricati dell'AdSP, al personale militare della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agenti del Genio Civile, della Finanza e delle altre Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'AdSP dell'inesatto adempimento degli oneri assunti e, verso i terzi, di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio della presente concessione. Per tutti gli obblighi del concessionario sono valide e confermate le norme previste dal Codice della

Navigazione e dal Regolamento di esecuzione di detto Codice in materia di concessione demaniale marittima, ed in particolare le norme di cui all'art. 17 di quest'ultimo.

Il Concessionario si assume l'obbligo di sollevare in maniera assoluta l'AdSP da qualsiasi azione, molestia o danno che potesse ad esso derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione. Inoltre non potrà richiedere risarcimenti per danni a cose e/o persone, dipendenti da eventi calamitosi, anche se di eccezionale violenza.

La presente concessione non esime il beneficiario dal munirsi, a propria cura e spese, delle altre autorizzazioni e/o concessioni da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni nonché dal curare tutti gli adempimenti in ordine alle disposizioni che regolano l'esercizio della propria attività in concomitanza con l'esercizio della concessione.

Il concessionario è obbligato al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi e sociali (essere in possesso del D.U.R.C. regolare) e di sicurezza del lavoro, pena la revoca/decadenza dalla concessione e si obbliga a comunicare all'Autorità ogni variazione dell'assetto gestionale e della compagine della società ai fini dell'aggiornamento della certificazione antimafia e delle informazioni del Prefetto.

Il concessionario si obbliga a non richiedere risarcimenti per danni, alle opere e/o alle cose, dipendenti da eventi calamitosi, anche di eccezionale violenza.

Il concessionario si obbliga a non arrecare alcun pregiudizio all'utilizzo delle aree e degli immobili limitrofi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 3, l. n. 388/2000, il concessionario è obbligato a pagare al Comune competente l'imposta locale sui beni in concessione, se dovuta, previa regolarizzazione catastale.

La presente concessione è subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- il concessionario, ove improrogabili necessita' lo richiedano, dovrà effettuare lo spostamento di materiali e attrezzature e mezzi di lavoro di qualunque genere per consentire l'esecuzione di lavori nell'immobile e/o nelle aree assentite in concessione;
- il concessionario, se ed in quanto prescritto in funzione dello specifico uso del compendio, dovrà provvedere, a propria cura e spese, a richiedere ed acquisire il Nulla Osta ed il Certificato di prevenzione incendi, a produrre all' AdSP copia dei suddetti documenti ed altresì ad effettuare gli adeguamenti eventualmente necessari, oppure produrre apposita dichiarazione di non occorrenza;
- il concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, se ed in quanto prescritto per legge, all'acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni che non sono di competenza di questa Amministrazione;
- Il concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla eventuale realizzazione di tutti gli impianti (elettrico, idrico, antincendio, etc.) in conformità alle regole dell'arte ed alle specifiche normative vigenti in materia ed altresì a produrre le relative "Dichiarazione di conformità" di cui alla legge 37/2008 e s.m.i.;

- il concessionario dovrà provvedere, (a propria cura e spese) se ed in quanto prescritto per legge, ad adeguare i luoghi di lavoro ai sensi alle vigenti norme di sicurezza e di igiene del lavoro di cui al D. L.gs. 81/2008 e s.m.i., le attrezzature secondo le "Direttive macchine" vigenti e adeguare gli impianti con riferimento al D. M. 37/2008;
- il concessionario dovrà eseguire le attività nel pieno rispetto ed in conformità alla normativa ambientale di cui D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- ai sensi dell'art. 92 del D.lgs 06.09.2011 n. 159 il presente atto viene rilasciato sotto condizione risolutiva e potrà quindi essere revocata qualora dalla certificazione antimafia, ex art. 84 del D.lgs 159/2011, dovessero emergere circostanze ostative al rilascio della presente concessione;
- il concessionario si impegna, pena la revoca della presente autorizzazione, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale, etc.);
- il concessionario è obbligato al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la decadenza dalla concessione, ai sensi dell'art. 47 cod. nav.;
- il concessionario si impegna a comunicare tempestivamente a questo Ente ogni variazione dell'organo di amministrazione della Società ai fini dell'aggiornamento della certificazione antimafia e delle informazioni del Prefetto;

- il concessionario e' tenuto alla scrupolosa osservanza delle disposizioni di security dettate dalla normativa nazionale ed internazionale vigente;
- il concessionario dovra' adoperare ogni accorgimento tecnico necessario per evitare pregiudizio all'utilizzo delle aree e degli immobili limitrofi;
- la societa' e' tenuta a conferire i rifiuti appositamente differenziati e a corrispondere gli importi richiesti dal concessionario dei servizi di interesse generale del porto di Palermo, O.S.P. s.r.l., secondo le modalita' approvate con Decreto dell'AdSP n. 6 del 17.01.2021;
- il concessionario, consapevole del subentro ex lege nei contratti di comodato d'uso citati nel punto 3 delle premesse, e' obbligato nella qualita' di comodante al rigoroso rispetto di quanto ivi previsto.

Art. 6) Revoca e Decadenza

L'AdSP avra' sempre la facolta' di revocare la presente concessione ai sensi dell'art. 42 Cod. Nav. senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimento di sorta, nonche' la facolta' di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione ai sensi dell'art. 47 Cod. Nav. a suo insindacabile giudizio, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimento o rimborsi di sorta.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'AdSP sulla

semplice intimazione scritta e nel termine stabilito nell'intimazione stessa che sarà notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario terra' luogo della notificazione l'affissione della ingiunzione per la durata di 10 (dieci) giorni nell'albo dell'AdSP e in quello del Comune di Palermo.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'AdSP avrà facoltà di provvedervi di ufficio in danno del concessionario ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle spese di sgombero e degli eventuali danni causati dall'illegittima occupazione ritenendo le somme necessarie sulla cauzione versata ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria ed a ciò il concessionario presta fin da ora la più ampia ed incondizionata accettazione per sé e per i suoi aventi causa.

Per le eventuali maggiori somme ancora dovute l'AdSP potrà rivalersi o sul ricavo della vendita dei materiali di risulta della demolizione o dalla rimozione dei manufatti eretti, vendita da eseguirsi senza formalità di sorta, o sui beni del concessionario nei modi e termini di legge.

E' in facoltà dell'AdSP di acquisire allo Stato senza alcuno indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, le eventuali opere abusive di non facile rimozione.

Oltre ai casi in cui e' prevista per legge la revoca della concessione, l'AdSP revochera' il presente atto qualora emergano, in qualunque momento, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 84 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 e dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n.218, su richiesta di informativa inoltrata presso la Prefettura di competenza anche in deroga ai limiti di valore previsti dall'articolo 91 del citato Decreto Legislativo n.159/2011 ai sensi del Protocollo d'Intesa in tema di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime stipulato in data 13 ottobre 2008 tra la Prefettura di Palermo e l'ex Autorita' Portuale di Palermo, ovvero in presenza di fatti e/o situazioni che, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, saranno valutati negativamente.

La societa' si obbliga, pena la revoca della concessione, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale, etc.).

Articolo 7) Esercizio diretto della Concessione

Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione, salvo quanto stabilito dall'art. 45 bis del Codice della Navigazione.

Articolo 8) Casi di esonero di Responsabilita'

L'Autorita' non si assume alcuna responsabilita', ne' alcun onere di costruzione di opere di difesa in caso di minaccia di distruzione totale o parziale della zona oggetto della presente concessione demaniale marittima, a causa di eventi naturali o per effetto di

mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosioni. Nel caso in cui, in conseguenza della distruzione totale o parziale della zona demaniale assentita in concessione, la stessa dovesse rendersi inservibile per l'occupante, quest'ultimo avrà diritto di recedere in tutto o in parte dal rapporto giuridico con l'Autorità, con conseguente liberazione dal pagamento dei corrispondenti canoni concessori e restituzione di quelli eventualmente già corrisposti e non dovuti.

Il concessionario manleva l'Autorità da qualsiasi danno o forma di responsabilità compresa quella relativa a infortuni e danni a persone e/o cose che possa ad essa derivare da parte di terzi per qualsiasi motivo e per qualsivoglia causa in dipendenza della presente concessione demaniale marittima.

Articolo 9) Elezione di Domicilio

Ai fini del presente atto, la società "Magazzini Generali Soc. Coop. a r.l.", elegge domicilio in Palermo (PA), Via F. Patti n. 25, posta elettronica certificata: magazzinigeneralipalermo@pec.it.

Articolo 10) Norme regolatrici

Per quanto non espressamente disciplinato con la presente concessione demaniale marittima, trovano applicazione le norme contenute nel Codice della Navigazione e nel relativo Regolamento per l'esecuzione dello stesso Codice, nella legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i., nelle altre leggi applicabili in materia e nella regolamentazione interna dell'Ente.

Art. 11) Spese e imposte

Tutte le imposte, tasse, spese ed oneri connessi direttamente o indirettamente alla presente concessione sono poste interamente a carico del Concessionario. Il concessionario e' obbligato a corrispondere all'AdSP le eventuali ulteriori imposte che dovessero essere richieste dipendenti dall'atto in oggetto.

Il presente atto si e' perfezionato con la sottoscrizione della presente.

I comparenti mi dispensano dalla lettura dell'allegato "A".

Richiesto io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ricevo quest'atto pubblico informatico, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, da me letto, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, ai comparenti i quali lo approvano e lo riconoscono conforme alle loro volonta'.

Quest'atto e' scritto da me Ufficiale Rogante su supporto informatico non modificabile su 19 pagine nella sua visualizzazione con il mio software applicativo ed e' sottoscritto in mia presenza, previo accertamento delle identita' personali, da ciascuna delle parti mediante apposizione delle firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 del Codice dell'Amministrazione Digitale, CAD e successive modifiche.

Palermo, 20 settembre 2022

Per l'AdSP

Avv. Irene Grifo' n.q.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).

Per il Concessionario

Sig. n.q.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).

In presenza delle parti io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ho firmato il presente documento informatico con firma elettronica, di cui attesto la validità del certificato di firma per averla verificata.

L'Ufficiale Rogante

Avv. Maria Paola La Spina n.q.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).